



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 21 del 27/05/2016

OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 42 (Attribuzioni dei consigli), comma 2°, lettera b) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto l'art. 1 comma 639, della Legge 147 del 27.12.2013 che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa Rifiuti (TARI);

Richiamato l'articolo 52 (Potestà regolamentare delle province e dei comuni), comma 1, al titolo III (riordino della disciplina dei tributi locali) del D.Lgs. 446/1997 il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dei singoli tributi;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 7.3.2016 viene differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali;

Tenuto conto che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- l'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l'art. 1, comma 683 della stessa legge prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che attribuisce ai Comuni la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Visto l'art. 1, co. 27, L. 208/2015 (Legge di stabilità anno 2016) che proroga anche per gli anni 2016 e 2017 la possibilità di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie;

Tenuto conto che tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TAR SU adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 12.11.2004 e vigente sino al 31 Dicembre 2012, nonché con l'impianto tariffario TARES adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 07.10.2013 e vigente sino al 31 dicembre 2013;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2015 avente ad oggetto "Tari: approvazione piano economico finanziario e tariffe anno 2015";

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **allegato A** facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la tabella delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche da applicare per l'anno 2016 **allegato B** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'applicazione delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche da applicare per l'anno 2016 come sopra riportate genera un gettito per l'anno 2016 coerente con la previsione di bilancio pari ad € 830.745,62;

Visto l'articolo 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) del DL 47/2014 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), che recita:

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Rilevato che la disposizione appena vista ha effetto dal 2015 ed è applicata su richiesta del contribuente, presentando idonea autocertificazione al Servizio Tributi del Comune;

Ritenuto opportuno che la TARI 2016 debba essere versata in due rate:

- prima rata entro il 31.07.2016
- seconda rata entro il 30.09.2016

con possibilità di versamento in unica rata entro il 31.07.2016;

Visto l'articolo 172 (Altri allegati al bilancio di previsione) comma 1 lettera c) del D.Lgs. 267/2000, il quale recita:

Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

(...)

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto il Regolamento per l'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 del 08.09.2014 che istituisce e disciplina, tra l'altro, anche la Tassa sui rifiuti (TARI);

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale;

Visti i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dalla Legge n. 213/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli nr. 9, contrari nr. 4 (Urgesi, Moro, Lombardi, Ulivi) legalmente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa, **l'allegato A Piano Finanziario della Tassa Rifiuti TARI anno 2016** facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di confermare **per l'anno 2016 le Tariffe della Tassa Rifiuti TARI** in vigore nell'anno 2015, come risultanti da **tabella** allegato B facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; ;
- 3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
- 4) di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016, in numero 2 rate con scadenza:
 - prima rata entro il 31.07.2016
 - seconda rata entro il 30.09.2016con possibilità di versamento in unica rata entro il 31.07.2016;
- 5) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Cremona;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08/09/2014;
- 7) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs.446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti favorevoli nr. 9 astenuti nr. 4 (Urgesi, Moro, Lombardi, Ulivi)

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile